COMMISSIONE VII

DIFESA

XL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori RESTAGNO ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564) . . . 466

PRESIDENTE 466

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814) 466

PRESIDENTE 466, 468, 469, 470
BUFFONE 467
COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 467, 470
DE MEO, *Relatore* 467, 469, 470
D'IPPOLITO 467, 470
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 468
LENOCI 467
MESSE 467
PACCIARDI 467, 468, 469
PEDINI 467
TURCHI 470

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori BERNARDINETTI ed altri: Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 2ä febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2791);

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

COVELLI: Modifiche alla legge 5 marzo 1961 n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (761);

NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI: Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare (2598) 470

PRESIDENTE 470, 471
COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 471
COVELLI 471
DE MEO, *Relatore* 470
PACCIARDI 471

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (2655) 472

PRESIDENTE 472
COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 472
LEONE RAFFAELE, *Relatore* 472

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

GUADALUPI ed altri: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (216) 473

PRESIDENTE 473

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore ROSATI: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2513) 473

PRESIDENTE 473

BUFFONE, *Relatore* 474

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 474

MESSE 474

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore MORANDI: Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2705) 475

PRESIDENTE 475

DE MEO, *Relatore* 475

Votazione segreta:

PRESIDENTE 475

La seduta comincia alle 9,40.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Restagno ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 106, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (Approvata dal Senato) (2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Restagno, Angelilli e Picardi: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione del provvedimento era stata rinviata poiché non era stato ancora espresso il parere della Commissione bilancio.

La V Commissione ha deliberato un breve rinvio per accertare se il capitolo indicato nel provvedimento per la copertura della spesa assicuri le relative disponibilità. Dobbiamo, dunque, attendere che sia condotta a termine questa ricognizione e che venga espresso il parere.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini, Migliori, Conci Elisabetta, Radi, Biasutti, Patrini, De Zan, Cavallaro Francesco, Savio Emanuela, Colleselli, Zugno e Miotti Carli Amalia: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814).

Comunico che la III Commissione, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commsisione, ha lasciato decorrere i relativi termini senza esprimere il parere. Si intende che non ha inteso avvalersi della facoltà concessale dal regolamento. Informo che ho provveduto a sostituire quale relatore della proposta di legge l'onorevole Natali, chiamato a ricoprire l'ufficio di Ministro della marina mercantile, con l'onorevole De Meo.

Ricordo anche che nella seduta del 17 novembre 1965, l'onorevole Pacciardi aveva avanzato domanda formale perché venisse richiesto al Ministro della difesa di deferire il provvedimento per il parere al Consiglio superiore delle forze armate. Preciso, ancora, che avevo ammesso la proponibilità della richiesta dell'onorevole Pacciardi, rimanendo assolutamente impregiudicata la libera determinazione del Ministro della difesa di aderire o meno all'invito formulato. In conseguenza la Commissione aveva deliberato di prospettare al Ministro della difesa la opportunità di richiedere il suddetto parere. Vorrei conoscere, ora, la risposta del Ministro della difesa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, in base alla legge 9 gennaio 1951 sulla istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, organo consultivo del Ministro della difesa, il parere del Consiglio stesso deve essere richiesto dal Ministro sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro stesso in materia di disciplina militare, di ordinamento delle forze armate, di stato, di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, di reclutamento del personale civile, di organici del personale civile e militare. In base all'articolo 12 il Ministro della difesa può, di propria iniziativa, o su proposta del Presidente o dei Presidenti di sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri tra quelle elencate. Il Ministro della difesa, non esistendo precedenti di sorta, non ritiene opportuno di azionare il Consiglio superiore per il parere su una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

PACCIARDI. Considero di notevole gravità la risposta fornita dal Governo, anche in relazione all'articolo 38 del regolamento della Camera che facultizza la Commissione a procurarsi dai competenti ministeri informazioni notizie e documenti. Ritengo che la Commissione non possa responsabilmente deliberare in mancanza di un elemento tecnico istruttorio importante, quale è il parere dell'organo tecnico delle forze armate.

D'IPPOLITO. Sono perfettamente d'accordo con le tesi sostenute dall'onorevole Pacciardi che, ritengo, debbano essere fatte proprie dalla Commissione nella sua intierezza. Del resto, quando ci siamo riuniti era presente il rappresentante del Governo e non comprendiamo quindi perché ora, a distanza di mesi, si sollevino obiezioni.

Per quanto riguarda la questione del rapporto fra Parlamento, Governo ed organi dello Stato, concordo pienamente con le argomentazioni dell'onorevole Pacciardi.

LENOCI. Ritengo che tutti i problemi tecnici coinvolgano sempre delle scelte politiche e non reputo, quindi, essenziale, ai fini di una seria discussione della proposta di legge, il parere di un Consiglio superiore che, voglio sottolineare, è un organo consultivo del Ministro e non del Parlamento.

MESSE. Ricordo che già in passato mi sono dichiarato contrario alla proposta di legge, ma voglio porre in particolare evidenza l'utilità di acquisire un parere squisitamente tecnico quale è quello del Consiglio superiore delle forze armate e mi associo, quindi, alle considerazioni svolte dall'onorevole Pacciardi.

PEDINI. Ritengo che il Ministro della difesa può non avere accolto l'invito della Commissione, in quanto considerava sufficientemente documentata la proposta di legge e in considerazione, anche, del modestissimo numero di destinatari del provvedimento e delle garanzie che vengono offerte, garanzie che possono essere anche rafforzate, ad esempio, contemplando la possibilità di fare effettuare ai tecnici un C.A.R. ridotto.

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Presidente, debbo rilevare la delicatezza di stabilire un precedente che potrebbe nel futuro rivelarsi non utile e permettere espedienti dilatori, come da molte parti si è lamentato allorché il Governo ritenne, proprio nel corso di una discussione parlamentare, suo dovere di sollecitare l'approvazione di un parere da parte di qualche corpo tecnico.

BUFFONE. Onorevoli colleghi, auspico che venga superata sollecitamente la *impasse* procedurale ed esprimo l'opinione che si debba accantonare la questione di principio sollevata dall'onorevole Pacciardi e si dia incarico ad un Comitato ristretto di migliorare la proposta di legge.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, vorrei far osservare all'onorevole Pacciardi che nel sistema italiano sono due gli interlocutori esclusivi: da una parte il Parlamento nella sua struttura bicamerale e nella ulteriore articolazione delle Commissioni e dall'altra il Governo. Il Consiglio superiore delle forze armate è, come lo definisce la legge n. 167, organo consultivo del Ministro della difesa e trova, quindi, collocazione all'interno dell'apparato di settore amministrativo, a sua volta inquadrato all'interno del potere esecutivo. È il Governo, dunque, onorevole Pacciardi, che risponde politi-

camente alle Camere e sarebbe una innovazione di non trascurabile momento quella di istituire un rapporto trilaterale tra la Commissione parlamentare, il Ministro che rappresenta il Governo ed un organo consultivo del suddetto Ministro. Per questi motivi il Governo ribadisce di essere contrario alla tesi sostenuta dall'onorevole Pacciardi e ad ogni iniziativa volta a riportare in discussione la questione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il collega Cossiga ha esposto con grande chiarezza e proprietà, quali siano le valutazioni di ordine politico-costituzionale che il Ministro della difesa, nella sua piena responsabilità, ha ritenuto di dover tener presente in merito alla richiesta dell'onorevole Pacciardi. La Commissione difesa, come risulta chiaramente dal verbale della seduta del 17 novembre 1965, alla quale ero presente anch'io, deliberò di rivolgere un invito al Ministro della difesa, senza, ovviamente, pregiudizio della autonomia dell'Esecutivo costituzionalmente garantita. Alla proposta Pedini già all'inizio il Governo – salvo qualche modifica da apportare, di carattere puramente tecnico-legislativo – aveva assentito ed aveva chiaramente motivato le ragioni di ordine politico e sociale sulle quali basava il suo assenso indicando il provvedimento come validissimo strumento per aprire una prospettiva nuova nell'ambito della politica di aiuto ai paesi africani e altri sottosviluppati.

Tutte queste premesse, che hanno fortemente confortato la tesi sostenuta dal Relatore e dalla maggioranza della Commissione, furono momentaneamente accantonate (dico « momentaneamente ») di fronte ad una acuta e quanto mai seria e responsabile posizione – non di opposizione – manifestata dal collega Pacciardi. Egli si rendeva conto che la sua iniziativa non poteva avere *illico et immediater* alcuna pronta risposta da parte del rappresentante del Governo (il quale, per altro, manifestò subito che è sempre una potestà e una facoltà del Governo, e quindi del Ministro della difesa, ascoltare il parere dell'organo consultivo sia in sede di preparazione di un disegno di legge, sia in sede di discussione di una proposta di iniziativa parlamentare, laddove si sia fuori delle materie per le quali la legge istitutiva del Consiglio superiore delle forze armate prevede il parere obbligatorio del Consiglio stesso). Cosicché il collega Pacciardi addivenne alla conclusione di presentare una proposta che così suonava: « La Commissione, data l'importanza della proposta di legge e le ripercussioni che può avere sull'efficienza tecnica delle forze armate, rileva l'opportunità ecc. ».

Dunque lo stesso collega Pacciardi ha avuto tanto garbo e tanta accortezza da usare un linguaggio che si confà al Parlamento, di cui la VII Commissione difesa fa parte integrante. Siamo in un contesto politico-costituzionale: non credo che né io, né voi possiamo dirottare dalla linea di compostezza, di razionale democrazia e responsabile valutazione di un delicato problema posto al nostro esame.

La Commissione rilevò l'opportunità che il Ministro della difesa chiedesse il parere del Consiglio superiore delle forze armate. Ovviamente, una richiesta di tale ampiezza, di tale portata, non poteva non ricevere una immediata presa di conoscenza da parte del Ministro dell'epoca il quale concluse negativamente

Ora, qui si pone il problema della continuità della responsabilità del Governo. Non v'è alcun dubbio che il nuovo Governo, il terzo Governo Moro, abbia fatto proprie tutte le proposizioni precedentemente elaborate, tra le quali, particella minima, vi è anche la determinazione del Ministro della difesa rispetto a questa proposta di iniziativa parlamentare.

Ora, mi sia consentito dire che è per lo meno di cattivo gusto il proporre una soluzione di continuità in un atteggiamento dichiaratamente responsabile del Governo. Nell'ultima seduta della Commissione fu detto da me – e quest'oggi è stato confermato a piena voce dal collega Cossiga – che il Governo aveva maturato la determinazione di non avvalersi della sua facoltà di sentire il Consiglio superiore delle forze armate, non riconoscendo l'opportunità sotto il profilo politico (e nel profilo politico v'è anche un'importante aspetto costituzionale, com'è stato chiaramente illustrato dal collega Cossiga) di accogliere la richiesta dell'onorevole Pacciardi.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pacciardi si è rifatto ad alcune mie dichiarazioni, rese nel corso della precedente seduta, vorrei leggerne il testo stenografico.

PACCIARDI. Onorevole Presidente, il colloquio non è tra me e il Governo; il colloquio è tra la Commissione in sede legislativa – cioè il Parlamento – e il Governo.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pacciardi, vorrei leggere quali sono state le mie dichiarazioni nella seduta che tenemmo a questo proposito:

« PRESIDENTE. L'onorevole Pacciardi avanza richiesta formale affinché venga richiesto al Ministro della difesa di deferire il

provvedimento per il parere al Consiglio superiore delle forze armate, che è l'organo consultivo del Ministro della difesa.

Ricordo che la Commissione non può richiedere direttamente questo parere » – ed è per questo che trovammo la soluzione di ricorrere al Ministro – « ma può solamente rivolgere al Ministro della difesa un invito a richiedere il parere stesso, e il Ministro, nella sua posizione autonoma, può accogliere o respingere la richiesta.

Si tratta, onorevole Pacciardi, di materia assai delicata, in cui è bene non creare equivoci o precedenti di dubbia utilità. Mentre, dunque, mi sembra senz'altro proponibile il suo voto al Ministro, perché fornisca alla Commissione un nuovo elemento di valutazione, quale sarebbe il parere del Consiglio superiore delle forze armate, rimane assolutamente impregiudicata la libera determinazione del Ministro stesso di aderire o no all'invito formulato ».

Quindi, l'organo che aziona il Consiglio superiore (e quello che ho dichiarato mi pare sia stato sottolineato ampiamente dai due Sottosegretari) è il Ministro della difesa. Il Ministro della difesa ha fatto sapere, sia per bocca dell'onorevole Cossiga, che oggi rappresenta la voce del nuovo Ministro, sia per bocca dell'onorevole Guadalupi, che ha avuto la possibilità di essere anche con l'altro Ministro, che non ritiene, nella sua libera determinazione, di ascoltare il Consiglio superiore. Questo è il punto.

PACCIARDI. Onorevole Presidente mi spiace ma debbo insistere nel sollevare la questione di principio. Perciò, propongo che la Commissione reiteri l'invito al Ministro della difesa di sottoporre la proposta di legge alla considerazione del Consiglio superiore delle forze armate.

PRESIDENTE. L'onorevole Pacciardi ripropone, dunque, la sua pregiudiziale: chiede, cioé, che la Commissione reiteri il suo invito al Ministro della difesa di sottoporre la proposta di legge per il parere al Consiglio superiore delle forze armate. Metto in votazione questa proposta, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

(*Non è approvata*).

PACCIARDI. Onorevole Presidente, prego di registrare a verbale la seguente mia dichiarazione: « La questione che ha sollevato l'onorevole Pacciardi non è questione che si possa risolvere con votazioni a maggioranza, investendo la materia dei rapporti tra Governo e Parlamento: egli si riserva, pertanto, tutte le vie che la Costituzione ed il regolamento della Camera offrono perché questi rapporti siano stabiliti in forma corretta, compresa la domanda di rinvio della proposta di legge all'Assemblea, se è appoggiata dal prescritto numero di firme ».

PRESIDENTE. Onorevole Pacciardi la proposta di rimessione all'Assemblea potrà farla quando avrà raccolto le firme del quinto dei componenti della Commissione. Ad ogni modo le assicuro che informerò il Presidente della Camera della discussione avvenuta in Commissione. Do adesso la parola all'onorevole De Meo, Relatore.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, oramai questa proposta di legge è già conosciuta in tutti i suoi dettagli per quelli che sono stati gli sviluppi della discussione.

È una proposta di legge che senz'altro va accolta, e per la quale mi permetto di rivolgere anche un plauso ai presentatori, perché per la prima volta in Italia, in via del tutto eccezionale, con criteri molto moderni e aderenti alle necessità del mondo sottosviluppato, si vuole andare incontro – oltre che per i normali canali, com'è stato fatto in alcune nazioni, dando contributi sia in materiali, sia in uomini – con una proposta di carattere generale che possa permettere a specializzati, laureati o diplomati in branche molto utili nei paesi sottosviluppati di avere delle agevolazioni onde poter fare questa scelta, senza ulteriori appesantimenti per quanto riguarda la carriera e la posizione personale degli interessati.

L'onorevole Pedini, ha riferito quello che già si compie in molti paesi ed agenzie dell'Europa e del mondo intero (America, Belgio, Danimarca, Norvegia, Germania, URSS, Regno Unito, Svizzera, Unesco, Fao, Nazioni Unite).

Praticamente con questa proposta intendiamo inserire anche degli elementi italiani che, particolarmente preparati in determinati settori, possono portare il loro contributo per sollevare le condizioni dei paesi sottosviluppati; è un contributo nel campo tecnico e scientifico, dove più è sentita la carenza di elementi idonei. Per poter agevolare questa scelta da parte di diplomati e laureati si propone di concedere alcune facilitazioni per ciò che concerne il servizio militare, per il quale è stata proposta la dispensa. Ma riferendomi a quanto ha detto il proponente sarei favorevole ad una « riduzione » della ferma, anche per non creare uno squilibrio troppo grande rispetto alla legislazione vigente. Per coloro

che scelgono di andare nei paesi sottosviluppati, che saranno successivamente indicati con decreto del Presidente della Repubblica, si impone l'obbligo di restare in quei paesi per un periodo di tempo che potrebbe andare dai 15 mesi ai 2 anni. In caso contrario il beneficio che questo provvedimento loro concede, verrebbe a cessare ed essi non potrebbero evitare di compiere il loro dovere come tutti i cittadini italiani.

Entrando nel merito particolare della proposta di legge, vorrei anticipare che per quanto riguarda l'articolo 1, potremmo suggerire di ridurre il periodo di ferma anziché concedere la dispensa; all'articolo 2, anziché scendere nel dettaglio nello specificare le lauree che danno diritto a questo beneficio, potremmo fermarci ad una terminologia più generica, devolvendo al decreto del Presidente della Repubblica di stabilire di volta in volta i paesi per i quali vi possano essere delle necessità più impellenti. Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, proporrò altri piccoli emendamenti che saranno consoni alle modifiche già apportate all'articolo 1.

Dobbiamo tener presente il significato morale oltre che tecnico del provvedimento, cioè di una presenza di italiani che registriamo in tutti i paesi del mondo e che potremmo maggiormente registrare anche nei paesi sottosviluppati, dove, esiste una influenza di paesi europei e mondiali senza discriminazione di razza, di religione e di politica.

TURCHI. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo contro la proposta di legge, perché non riteniamo che dei giovani che si recano nei paesi sottosviluppati, debbano ottenere per legge l'esenzione dal servizio militare, ma semplicemente un rinvio, come già viene fatto per quei giovani che per motivi di studio od altro, non possono cessare la loro attività al momento della chiamata alle armi.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei esprimere una mia preoccupazione. Onde evitare delle difficoltà all'interno della stessa organizzazione militare, dobbiamo assolutamente fare in modo che la legge sia formulata nel modo tecnico più chiaro e preciso possibile, e cioè che non contrasti con quelle che sono le esigenze della stessa organizzazione militare.

D'IPPOLITO. Onorevole Presidente, desidero precisare a nome del mio gruppo, che noi distinguiamo completamente le due questioni, e cioè l'esame di merito della legge e la questione di cui ci siamo occupati finora.

Per quanto riguarda la proposta di legge, noi ribadiamo il nostro parere favorevole, e quindi dichiariamo fin da questo momento il nostro voto favorevole. Però al punto in cui siamo ed anche per le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario Cossiga, ritengo che sia opportuno che gli emendamenti siano formulati con calma e quindi sottoposti all'esame degli onorevoli commissari, in modo che alla prossima riunione si possa procedere e votare la proposta di legge in esame in una completa uniformità di vedute su di un testo il più idoneo possibile.

DE MEO, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con quanto proposto dal collega D'Ippolito.

PRESIDENTE. Poiché sono stati preannunciati vari emendamenti alla proposta di legge in esame, ritengo opportuno proporre un breve rinvio della discussione. Pongo in votazione la proposta.

(*È approvata*).

Può, quindi, rimanere stabilito che diamo incarico al Relatore ed al proponente di prendere contatto con il Governo allo scopo di mettere a punto un testo che tenga conto delle osservazioni formulate dai vari commissari.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2791); e dei deputati Covelli: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valore militare e alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia (761); Napolitano Francesco e Roberti: Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valore militare (2598).

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno osservato, abbiamo proceduto all'abbinamento delle tre proposte di legge, due delle quali (la Bernardinetti e Covelli) furono da noi richieste in sede legislativa ed ora, appunto, così riassegnate. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Meo, Relatore.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente alla Commissione la delicatezza della materia e porre in luce quelle situazioni particolari che sono comprese in questo quadro più generale.

Attualmente sono al nostro esame tre proposte di legge (e ne sono state preannunciate altre su identica materia): una dell'onorevole Covelli di carattere generale che, a parte la revisione delle tabelle per gli assegni ai decorati, stabilisce in modo chiaro la riversibilità di questi assegni (medaglia d'oro, medaglia d'argento ecc.) per i congiunti che ne hanno diritto; un'altra degli onorevoli Napolitano Francesco e Roberti che prevede la riversibilità per tutti i congiunti dei decorati di medaglia d'oro; infine una terza proposta di legge dei senatori Bernardinetti ed altri che prevede un assegno straordinario e quindi la riversibilità dell'assegno per la medaglia d'oro per le vedove dei decorati di medaglia d'oro *alla memoria*.

Dopo la legge del 21 febbraio 1963, n. 358, con la quale fu stabilito di riconoscere un'assegno straordinario alle medaglie d'oro viventi, è nato il grave problema dei congiunti. Oggi il Governo, nei confronti dell'iniziativa di portata generale presentata dall'onorevole Covelli, ci prospetta, accogliendo la proposta Bernardinetti, una soluzione veramente « modesta » che riguarda soltanto il settore delle vedove delle medaglie d'oro « alla memoria ».

Successivamente, e solo per le medaglie d'oro, l'onorevole Napolitano Francesco chiede di estendere questa riversibilità agli altri congiunti. Praticamente si avrebbero complessivamente 1.085 unità che verrebbero a beneficiare di tale provvidenza, ferma restando la proposta Covelli che parla di riversibilità di tutti gli assegni per tutti i decorati al valor militare.

Ora, francamente, credo che con una proposta, la Bernardinetti, già approvata dal Senato e con un impegno del Governo che ha reperito i fondi necessari indicando i relativi capitoli, non sia opportuno chiedere il rinvio del provvedimento.

Vorrei suggerire alla Commissione di approvare oggi la proposta di legge Bernardinetti rinviando la discussione di quella dell'onorevole Covelli insieme con la proposta di legge Napolitano Francesco e di quella dell'onorevole Guerrieri (quest'ultima illustrata l'altro ieri alla Camera) onde aprire più tardi un discorso di carattere generale sulle indennità e i soprassoldi per le decorazioni e sulla riversibilità della pensione.

D'altro canto l'onorevole Covelli ha già manifestato in via privata la volontà di rivedere le tabelle indicate nella sua proposta per portarle ad una situazione tale da esser dichiarate accettabili dal Governo per il reperimento dei fondi necessari. Il discorso dell'onorevole Covelli più che sulla quantità è basato sulla revisione nel senso dell'aggiornamento di certi assegni che, risalendo allo « immemorabile », non danno più neppure la parvenza di soprassoldo a quello che è l'assegno stesso che viene riscosso dai congiunti delle medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, ecc.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACCIARDI. Sono del parere di stralciare la proposta di legge del senatore Bernadinetti ed altri per cercare di venire incontro alle aspettative di quelle vedove che versano in condizioni veramente gravi e che attendono queste provvidenze.

COVELLI. Dichiaro di accogliere la proposta del Relatore, purché la Commissione ponga al più presto all'ordine del giorno la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la conclusioni dell'onorevole Relatore ed è d'accordo per la approvazione della proposta di legge Bernardinetti e per il rinvio delle altre ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore di procedere all'esame degli articoli della proposta di legge dei senatori Bernardinetti ed altri e di rinviare ad altra seduta la discussione delle proposte di legge del deputato Covelli e del deputato Napolitano Francesco e Roberti.'

(*È approvata*).

Passiamo, allora, all'esame degli articoli della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, a partire dal 1° luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto – per il medesimo titolo – dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1966, si farà fronte, rispettivamente, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (2655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche ».

In sostituzione del Relatore onorevole Giacomo Corona, invito l'onorevole Raffaele Leone a riferire.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, istituiva la medaglia al valore aeronautico e quella commemorativa di imprese aeronautiche. È chiaro che con il cambiare dei tempi, cioè con la caduta della monarchia ed il distacco dell'aviazione civile da quella militare, chi doveva beneficiare di queste medaglie si è trovato nella impossibilità di poterle ottenere. Vi sono, infatti, alcune norme contenute nella legge vigente le quali sono rimaste senza esecuzione.

Infatti la prima medaglia presenta su un verso l'effige dell'ex Re d'Italia e dall'altro, fra due fasci littori, lo spazio per incidere il nome del premiato. Inoltre, essendo allora l'aviazione civile congiunta con quella militare e dipendente dallo stesso Ministero, non si faceva distinzione di sorta nel concedere queste medaglie; ma oggi l'aviazione civile e quella militare sono inquadrate in due differenti dicasteri.

Ho appena accennato ad alcuni dei motivi che spingono a modificare la legge, ma vi è un altro motivo fondamentale: gli atti di valore, il contributo al perfezionamento delle condizioni di volo, si può dire che precedano nell'aviazione civile gli atti di valore militare, o almeno che avvengano contemporaneamente.

Per queste ragioni ritengo ben motivata la nuova formulazione che ci viene proposta e che istituisce una medaglia unica al merito aeronautico, prevedendo sia il valore militare per gli atti compiuti anche in tempo di pace da militari in servizio effettivo, ufficiali e sottufficiali, sia gli atti compiuti per migliorare le imprese aeronautiche e quelli che si riferiscono alla trasformazione dell'aeromobile.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole al disegno di legge ed ai singoli punti nei quali esso si articola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, il Governo concorda con le conclusioni del Relatore ed auspica l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Darò lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

(*È approvato*).

ART. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Re-

pubblica italiana del diametro di 10 millimetri, e nel semicerchio inferiore, un'aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro della difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

(*È approvato*).

ART. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

(*È approvato*).

ART. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un emendamento nel senso di modificare le parole « esercizio finanziario 1965 » con le parole « esercizio finanziario 1966 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica proposta dal Governo.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (216).

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge allo scopo di permettere alla presidenza di convocare una riunione con i rappresentanti dei Ministeri interessati onde pervenire alla redazione di un testo organico che preveda e disciplini tutte le situazioni analoghe, come ci è stato anche formalmente richiesto dal Ministero dell'Interno. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Rosati: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2513)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rosati concernente la modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di parlare per informare la Commissione sulle conclusioni cui è pervenuto dopo i contatti avuti con il Governo.

BUFFONE, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, la Commissione ha rinviato per tre volte la discussione di questa proposta di legge. Oggi un rinvio non avrebbe più senso, perché, in definitiva, l'esigenza del rinvio era determinata dal fatto che la Commissione non voleva che si creassero situazioni abnormi in rapporto ai benefici di carriera previsti per coloro i quali dovevano essere valutati per la promozione a colonnello.

Ora la situazione si è normalizzata di per se, perché non si dà più luogo alla valutazione per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1966, perché ciò doveva avvenire entro il novembre 1965. Quindi oggi dovremo dire « a decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967 ».

Ricordo a me stesso che la Commissione si era pronunciata unanimemente in ordine alla abolizione dei costi valutativi, giudicati, in un certo senso, inutili.

Ora, fatta salva per lo Stato Maggiore la possibilità di istituire altri corsi attraverso i quali valutare l'azione di comando e le particolari attitudini al comando superiore, ritengo che si possa senz'altro passare all'approvazione della proposta di legge nel nuovo testo da me concordato con il Governo, perché il testo che fu trasmesso dal Senato, come i colleghi ricorderanno, non è assolutamente adeguato, dato che erroneamente sono stati riportati in esso dei termini inesatti in rapporto alle tabelle, e quindi ai quadri.

Mi permetto, perciò, di sottoporre all'approvazione della Commissione il nuovo testo, nel quale dobbiamo apportare una modifica, all'articolo 2, dicendo « 1967 » dove si diceva « 1966 ».

La Commissione può adesso essere tranquilla, perché non vi sono più diritti acquisiti da rivendicare giacché con la valutazione del 1966 sono sistemati tutti coloro i quali hanno già fatto il corso valutativo.

Per queste considerazioni, chiedo che la Commissione approvi senz'altro questa proposta di legge, perché altrimenti il Ministero della difesa si troverebbe in grave difficoltà nel formulare le tabelle di valutazione per l'iscrizione per il 1966-67.

MESSE. La situazione reale – almeno, se quanto mi risulta è esatto – è che del blocco del 1966 fanno parte tutti i tenenti colonnelli che hanno frequentato il corso valutativo. Invece, col blocco del 1967, avremo dei tenenti colonnelli che hanno fatto il corso valutativo, ed altri che non lo hanno fatto.

Siccome i vantaggi di carriera non vengono più valutati nè per il corso del 1966, nè per il corso del 1967, mi pare che la proposta di legge si possa senz'altro approvare, com'è stato suggerito dal Relatore.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo qual'è il parere del Governo su questa proposta di legge e sul nuovo testo presentato dal Relatore?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del Relatore, proponendo anch'esso la modifica all'articolo 2, nel senso che le decorrenza delle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento debba essere dal 1967.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del nuovo testo predisposto dal Relatore con l'accordo del Governo.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 – Quadro II – ruolo della Arma dei carabinieri e quadri III, IV, V, VI – ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, Artiglieria e genio.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo ».

Tabella n. 4 – Quadro I – Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II – ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Alla colonna 1, sono soppresse le parole: « corso valutativo ». Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di clasifica non inferiore a 16/20.

Alla colonna 4 sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado ».

(*È approvato*).

ART. 2.

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Morandi: Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18 anno di età (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Morandi: « Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età », n. 2705. La proposta di legge in oggetto è già stata approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione dell'onorevole Fornale.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, credo di non dover spendere molte parole per proporre l'approvazione di questa proposta di legge. Abbiamo sempre ritenuto il servizio militare come un completamento della preparazione civica dei cittadini, come vuole in sostanza la nostra Costituzione. Ritengo che agevolare chi voglia fare questo servizio anticipatamente, onde non essere ostacolato nel tempo per la carriera che andrà a scegliere, costituisca una direttiva legislativa assai saggia che i colleghi certamente vorranno condividere approvando questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

« I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente ».

Comunico che la proposta di legge, constando di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, verrà ora votata direttamente a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti definiti nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno e delle proposte di legge:

« Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (2655):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

ROSATI: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica militare » (2513):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatore MORANDI: « Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età » (2705):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria » (2791):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Angelini Giuseppe, Arnaud, Baldini Enea, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Folchi, Gorreri, Landi, Lenoci, Leone Raffaele, Messe, Pietrobono, Pintus, Sinesio, Villa.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO